

# **BANDO DI ATTUAZIONE**

***Priorità n. 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze***

**Misura: “2.57 – ASSICURAZIONE DEGLI STOCK ACQUICOLI”**

**Art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014**

**PO FEAMP**

ITALIA 2014 |2020

## Sommario

1. RIFERIMENTI NORMATIVI .....	3
Regolamenti UE (Fondi SIE) .....	3
Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura).....	4
Normativa nazionale .....	6
2. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA MISURA.....	8
3. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.....	8
4. OGGETTO DELL'AVVISO.....	8
5. DOTAZIONE FINANZIARIA E INTENSITA' DELL'AIUTO PUBBLICO .....	9
5.1 Dotazione finanziaria dell'Avviso.....	9
5.2 Intensità dell'aiuto pubblico.....	9
6. AREA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA.....	9
7. SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO .....	9
8. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE .....	9
8.1 Requisiti soggettivi del richiedente.....	9
9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELL'OPERAZIONE .....	11
10. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI .....	11
11. VINCOLI E LIMITAZIONI – TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE.....	12
12. PERIODO DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE .....	12
13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .....	13
14. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE.....	13
15. CRITERI DI SELEZIONE.....	13
17. DISPOSIZIONI FINALI.....	15
18. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.....	15

## 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Programma operativo FEAMP 2014/2020 CCI- n.2014IT4MFOP001 approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015)8452 e ss.mm.ii.

### Regolamenti UE (Fondi SIE)

- Regolamento (CE, EURATOM) n. **2988/95** del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
- TFUE – **Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea** (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01)
- Regolamento (CE) n. **761/2001** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
- Direttiva **2001/42/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- Regolamento (UE) n. **1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **240/2014** della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1232/2014** della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **184/2014** della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione
- Regolamento Delegato (UE) n. **480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **215/2014** della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **821/2014** della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **964/2014** della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1011/2014** della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi
- Regolamento (UE) n. **1974/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. **1970/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **1516/2015** della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le

operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione

- Regolamento di esecuzione (UE) n. **207/2015** della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
- Regolamento delegato (UE) n. **568/2016** della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE, Euratom) **2018/1046** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

### **Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)**

- Regolamento (CE) n. **26/2004** della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria
- Regolamento (CE) n. **1799/2006** della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria
- Direttiva n. **2008/56/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)
- Regolamento (CE) n. **1224/2009** del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **404/2011** della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
- Regolamento (UE) n. **1380/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio
- **EUSAIR** - Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions concerning the European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final)
- Regolamento (UE) n. **508/2014** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **763/2014** della Commissione dell'11 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **771/2014** della Commissione del 14 luglio 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

- Regolamento di esecuzione (UE) n. **772/2014** della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020
- Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **1014/2014** della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1362/2014** della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1242/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1243/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati
- Regolamento delegato (UE) n. **1392/2014** della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo
- Regolamento delegato (UE) n. **2252/2015** della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) **288/2015** per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **1076/2015** della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **852/2015** della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **616/2015** della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **895/2015** della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie
- Regolamento delegato (UE) n. **531/2015** della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci
- Regolamento delegato (UE) n. **288/2015** alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande
- Regolamento delegato (UE) n. **1930/2015** della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli

affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione

## Normativa nazionale

- L. n. **575/65** del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965)
- Legge n. **689/81** del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppl. Ordinario)
- Legge n. **241/90** del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 Maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.)
- Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. **402/96** - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx>
- D.P.R. n. **357/97** dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997)
- Circolare **INPS n. 196/1997** del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984
- D.P.R. n. **445/00** del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- D.P.R. n. **380/01** del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- D.P.R. n. **313/02** del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportate dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015
- D.P.R. n. **120/03** del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003)
- D. Lgs n. **196/03** del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123)
- D. Lgs n. **154** del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.
- Legge n. **296** del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244)
- Decreto legislativo n. **81** del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)
- Decreto Legislativo n. **190** del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010
- Decreto legislativo n. **159** del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214)
- D. Lgs n. **4** del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca
- Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
- Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia;
- Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. **193** del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della

documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015)

- Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale
- La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 e ss.mm.ii. con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo – FEAMP2014/2020;
- La Decisione di Esecuzione della Commissione n C(2020) 128 final del 13 gennaio 2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo "Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;
- La Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;
- Le Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014/2020 approvate, nella loro ultima versione, mediante procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale conclusasi il 31/10/2018;
- Il Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Autorità di Gestione, adottate con Decreto del Direttore Generale n. 8161 del 6/4/2017 e successivamente approvate, nella loro ultima versione, mediante procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale conclusasi l'08/06/2017;
- Le Disposizioni Attuative di Misura dell'Autorità di Gestione, approvate, nella loro ultima versione, mediante procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale conclusasi il 9 settembre 2019 (prot. 13971);
- La modifica del PO FEAMP ai sensi della procedura semplificata di cui all'art. 22 del Reg. (UE) n. 508/2014, accettata dalla Commissione con nota Ares (2017) 6320627 del 21/12/2017;
- Il D.M. n. 7110 del 25/07/2018 con cui è stato designato in qualità di Autorità di gestione del PO FEAMP Italia 2014-2020 il Direttore pro-tempore della Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura;
- La Decisione di Esecuzione della Commissione n. C(2018) 6576 dell'11 ottobre 2018 che modifica la Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 recante approvazione del PO FEAMP Italia 2014-2020 per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;
- La revisione del modello attuativo del PO FEAMP 2014/2020 di cui alla nota prot. 13971 del 9 settembre 2019;
- Il D.L. n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, recante "Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo".

## 2. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA MISURA

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 57
Priorità del FEAMP	2 – Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	MISURA 2.57 – Assicurazione degli stock acquicoli
Finalità	Salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli tramite un'assicurazione degli stock acquicoli
Beneficiari	Imprese acquicole
Cambiamenti climatici	La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con le Azioni S3.3, S3.4

## 3. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Dipartimento/Direzione	Autorità di Gestione PO FEAMP 2014-2020 - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'acquacoltura - Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - (MIPAAF)
Indirizzo	Via XX Settembre, n. 20
CAP	00187
Città	ROMA

## 4. OGGETTO DELL'AVVISO

Come noto, l'influenza degli eventi di origine naturale sulle produzioni di allevamento spesso determina perdite anche ingenti per le imprese acquicole, che hanno l'esigenza di proteggersi dai rischi mediante l'assicurazione degli stock ittici.

Il FEAMP, nell'ambito della Priorità 2 volta a "Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze", può contribuire ai sensi dell'art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014 all'assicurazione degli stock acquicoli.

La Misura 2.57, quindi, è finalizzata a fornire sostegno alle imprese acquicole allo scopo di incentivare una più efficace gestione dei rischi e persegue l'obiettivo di ampliare e migliorare l'offerta di strumenti assicurativi e incrementare il numero di imprese acquicole che fanno ricorso agli stessi.

La Direzione Generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura, nella sua qualità di Autorità di Gestione del FEAMP 2014-2020, alla luce delle considerazioni che precedono e in coerenza con le previsioni contenute nel relativo Programma Operativo e nelle Disposizioni Attuative di Misura, con il presente Avviso intende rendere note una serie di disposizioni per l'erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi sostenuti dagli imprenditori acquicoli per il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi degli stock acquicoli stipulati a fronte del rischio di perdite economiche dovute ad almeno uno degli eventi previsti al paragrafo 1 dell'articolo 57 del Reg. (UE) n. 508/2014.



In sintesi, il presente Avviso reca le modalità e le procedure per l'erogazione del sostegno a valere sulle risorse previste dalla misura 2.57.

## 5. DOTAZIONE FINANZIARIA E INTENSITA' DELL'AIUTO PUBBLICO

### 5.1 Dotazione finanziaria dell'Avviso

La dotazione finanziaria pubblica stanziata con il presente Avviso è pari a € 4.000.000,00 di cui:

- Euro 2.000.000,00 pari al 50% a carico della quota Unionale (UE)
- Euro 2.000.000,00 pari al 50% a carico del Fondo di Rotazione (FdR)

L'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria e di utilizzare ulteriori risorse finanziarie, resesi disponibili, per il sostegno di domande dichiarate ammissibili, all'esito del presente bando, ed eventualmente non finanziate per esaurimento della dotazione finanziaria (operazioni in overbooking).

### 5.2 Intensità dell'aiuto pubblico

Ai sensi del comma 1 dell'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico", par. 1, del Reg. (UE) n. 508/2014, l'importo del contributo pubblico (UE+FdR) è pari al 50% dell'importo della spesa riconosciuta ammissibile.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali riduttivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI <sup>1</sup> : <b>riduzione di</b>	20

## 6. AREA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA

La misura viene attuata su tutto il territorio nazionale.

## 7. SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 46 del Reg. (UE) n. 508/2014 rubricato "Condizioni generali" il sostegno nell'ambito del presente Avviso è limitato alle sole **imprese acquicole**.

Le imprese richiedenti devono essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dal relativo certificato di iscrizione dovrà essere possibile desumere quale attività primaria o secondaria l'acquacoltura.

## 8. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Il richiedente deve possedere tutti i requisiti soggettivi, previsti dai successivi paragrafi, alla data di presentazione della domanda di sostegno. I predetti requisiti devono essere posseduti anche dopo la presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di attuazione dell'intervento.

I requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici di cui al presente avviso sono quelli previsti per la stipula con la Pubblica Amministrazione dalla Direttiva 24/2014 UE e dal relativo decreto di recepimento D. Lgs. n. 50/2016.

### 8.1 Requisiti soggettivi del richiedente

La domanda di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni che danno luogo ad esclusione:

- a) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per

<sup>1</sup>Ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, come recepita dal DM Sviluppo Economico 18 aprile 2005: la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- b) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- c) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
- d) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- e) gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- f) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione;
- h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- i) assenza della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertificarsi la sussistenza del medesimo requisito
- j) rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le domande sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- k) versare in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 136 del REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046;

Ai sensi dell'art. 10 par. 1, del Reg. (UE) 508/2014 la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

- a) aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio<sup>2</sup> o dell'art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009;
- b) essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;
- c) aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Ai sensi dell'art. 10 par. 3, del Reg. (UE) 508/2014 la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente in capo al quale sia stata accertata la commissione una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee<sup>3</sup>, nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi parr. 1 e 3 dell'art. 10<sup>4</sup>, del Reg. (UE) 508/2014 e disciplinato con Reg. Delegato (UE) n. 2015/288, modificato dal Reg. Delegato (UE) 2015/2252 ed eventuali ss.mm.ii.

Ai sensi del par. 2 dello stesso art. 10, dopo la presentazione della domanda il beneficiario deve continuare a rispettare le condizioni di cui al par. 1, per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata, e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale.

Il richiedente deve essere in possesso del seguente ulteriore requisito generale di ammissibilità:

- applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;

## 9. CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE

L'operazione è ammissibile a finanziamento solo se sussistono, con riferimento alla data di presentazione della domanda di sostegno, tutte le seguenti condizioni:

- l'operazione concorra al raggiungimento degli obiettivi del PO FEAMP 2014/2020;
- sottoscrizione di una polizza per l'assicurazione degli *stock* acquicoli per gli eventi di cui al comma 1 dell'art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014 conformi ai criteri di cui al comma 4.

## 10. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Sono ritenuti ammissibili esclusivamente le spese sostenute per il pagamento dei premi delle polizze assicurative stipulate che prevedano la copertura dei rischi relativi agli *stock* acquicoli derivanti da almeno uno degli eventi espressamente citati al par. 1 dell'art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014 e più in particolare:

- a) calamità naturali;
- b) eventi climatici avversi;
- c) improvvisi cambiamenti della qualità e della quantità delle acque per i quali l'operatore non è responsabile;
- d) malattie nel settore acquicolo, mancato funzionamento o distruzione di impianti di produzione per i quali l'operatore non è responsabile.

Il sostegno verrà concesso a favore dell'impresa acquicola che abbia già sottoscritto il contratto assicurativo dello *stock* i cui effetti non siano esauriti alla data di presentazione dell'istanza.

Il sostegno sarà concesso per il rimborso dei premi versati a partire dal 1° gennaio 2014 purché il contratto assicurativo sia ancora valido al momento della presentazione dell'istanza.

Il pagamento di premi sostenuti dopo il 1 gennaio 2014, quietanzati dalla compagnia assicuratrice, è ammissibile a rimborso solo qualora i suddetti premi possano essere ricondotti ad un contratto assicurativo

<sup>2</sup> Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e, abroga i Regg. (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1), e la cui applicazione è oggetto della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio COM(2015) 480 final del 01.10.2015.

<sup>3</sup> Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

<sup>4</sup> Con riferimento ad atti delegati da emanarsi a norma del par. 4 dello stesso art. 10, in esercizio del potere di cui all'art. 126 dello stesso regolamento.

(annuale o poliennale) che risulti in corso di validità, e che quindi non abbia esaurito i propri effetti, al momento della presentazione dell'istanza.

Si chiarisce che non potranno essere considerati ammissibili ai fini del sostegno precedenti periodi di copertura assicurativa rispetto a quelli relativi all'ultima polizza stipulata e in corso di validità per la quale sia presentata istanza.

Entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari e delle domande di sostegno deve essere presentata quietanza del premio versato a comprova della spesa sostenuta.

Ciascun soggetto proponente può presentare tante domande di sostegno quante sono le polizze assicurative stipulate, fermo restando il divieto di cumulo di cui al Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

La liquidazione del sostegno, indipendente dall'eventuale presenza di un danno, è concessa unicamente per quei contratti assicurativi degli stock acquicoli che prevedono espressamente il risarcimento in caso di perdite economiche superiori al 30% del fatturato annuo dell'acquacoltore, calcolato in conformità a quanto previsto dal par. 4 dell'art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014.

Tale percentuale è da intendere come "soglia percentuale minima di riferimento" data dal rapporto del capitale assicurato sul fatturato annuo calcolato così come previsto dal par. 4 dell'art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014, posto che il fatturato annuo da considerare non è predeterminabile poiché i fatturati di cui tener conto per la sua determinazione sono individuabili solo al verificarsi dell'evento dannoso.

Viene richiesto che la polizza preveda espressamente, mediante apposita dicitura/clausola, la garanzia al "risarcimento in caso di perdite economiche superiori al 30% del fatturato annuo dell'acquacoltore calcolato in conformità a quanto previsto dal par. 4 dell'art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014".

Qualora tale dicitura/clausola non sia già espressamente prevista nel contratto assicurativo oggetto di presentazione dell'istanza, potrà essere presentato un atto integrativo sottoscritto da entrambe le parti del rapporto assicurativo che la riporti espressamente.

Si precisa che non saranno oggetto di sostegno i periodi di copertura assicurativa già oggetto di contributi a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale, sia per il Programma FEAMP 2014/2020 sia a valere su altri programmi.

## **11. VINCOLI E LIMITAZIONI – TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE**

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2;
- costi di gestione ordinaria.

Ai sensi del par. 4 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per la copertura assicurativa di allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.

## **12. PERIODO DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE**

In generale la spesa sostenuta dal beneficiario deve essere:

- effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta.
- sostenuta nel periodo di ammissibilità: le spese sono ammissibili al fondo FEAMP se sono state sostenute da un beneficiario e pagate nel periodo previsto dal programma. Ai sensi dell'art.65 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sono considerate spese ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra l'1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023 (fine del periodo di eleggibilità della spesa del PO FEAMP 2014/2020).

- ai sensi del comma 6 dell'art. 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 non sono selezionabili per il sostegno del FEAMP le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione da parte del richiedente dell'istanza di finanziamento, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario; pertanto non sono ammissibili a cofinanziamento FEAMP tutte quelle operazioni, che alla data di presentazione dell'istanza da parte del richiedente, abbiano già raggiunto le finalità stesse dell'operazione; si precisa che nel caso in cui l'attività oggetto di finanziamento abbia già raggiunto le finalità della relativa misura FEAMP ed acquisito tutte le autorizzazioni all'esercizio, l'operazione oggetto di investimento è da ritenersi completamente attuata;
- tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo, in conformità con quanto previsto dal Regolamento 480/2014 e dalla normativa nazionale (L. 136/2010).
- contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione.

Inoltre non è considerata ammissibile un'operazione che, in tutto o in parte, è oggetto di concessioni di altri finanziamenti, a valere sullo stesso o su altri programmi, a carico del bilancio comunitario e/o nazionale.

### 13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la partecipazione alla presente procedura le imprese acquisite interessate devono far pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata [pemac4@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:pemac4@pec.politicheagricole.gov.it) entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la seguente documentazione:

- la domanda di sostegno (*cf.* Allegato 1 al presente Avviso, comprensivo dei documenti in esso richiamati);
- la scheda tecnica (*cf.* Allegato 2 al presente Avviso);
- copia di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale dell'impresa agricola che sottoscrive la domanda di sostegno.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, o sabato, o domenica, la data limite si intende protratta al successivo primo giorno feriale.

I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all'indirizzo [pemac4@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:pemac4@pec.politicheagricole.gov.it) entro e non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti la data sopra indicata

### 14. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Successivamente alla scadenza del termine sopra indicato, l'ammissibilità e la valutazione delle domande di sostegno verranno demandate al RUP che opererà in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni Procedurali.

All'esito delle sopra citate operazioni il RUP provvederà a predisporre l'elenco dei beneficiari e delle Domande di sostegno ammesse a finanziamento, comprensivo dell'indicazione del contributo concesso, che verrà approvato e pubblicato dall'Autorità di Gestione sul sito della scrivente Amministrazione.

Tale pubblicazione assolve all'obbligo della comunicazione, ai soggetti richiedenti e ammessi.

Il beneficiario, al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, dovrà presentare entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla pubblicazione di cui sopra la seguente documentazione:

- quietanza del premio versato a comprova della spesa sostenuta;
- la domanda di pagamento (*cf.* Allegato 3 al presente Avviso).

A chiusura delle operazioni di cui sopra l'AdG emetterà e notificherà l'atto di concessione del sostegno in favore dei beneficiari.

### 15. CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura 2.57.

N	Criteri di selezione	Parametro	Coefficiente	Peso	Punteggio
---	----------------------	-----------	--------------	------	-----------

			C 0<C<1)	(Ps)	P=C*Ps
<b>Criteria attinenti al richiedente</b>					
R1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (Pmi)	PMI=NO	C=0	1	
		PMI= SI	C=1		
R2	Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale (IAP)	IAP=NO	C=0	1	
		IAP=SI	C=1		
R3	Il richiedente si avvale della collaborazioni di coadiuvanti <sup>1</sup> (IF)(impresa familiare)	IF=NO	C=0	0,5	
		IF=SI	C=1		
<b>Criteria attinenti all'operazione</b>					
O1	Assicurazione che copre le perdite dovute a più di un evento (Ev) di cui al par 1 dell'art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014	Ev=1	C=0,25	1	
		Ev=2	C=0,5		
		Ev=3	C=0,75		
		Ev=4	C=1		
O2	Data di presentazione dell'istanza di sostegno (Ng=numero di giorni= differenza tra la data di presentazione dell'istanza e la data di pubblicazione del presente Avviso in Gazzetta ufficiale)	Val=Ng/60	C=1-Val	1	
O3	Allevamento di specie autoctone e compatibili con cambiamenti climatici (SA)	SA=NO	C=0	0	
		SA=SI	C=1		

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

L'operazione che non consegua un punteggio minimo pari ad 1 con l'applicazione di almeno 2 criteri non è ammissibile al finanziamento.

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.

## 16. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario è tenuto al rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal presente Avviso, dai relativi Allegati e dal Decreto di concessione.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.

Il beneficiario si impegna a conservare, per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonché il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

Qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi posti a proprio carico potrà incorrere nella revoca del sostegno.

## 17. DISPOSIZIONI FINALI

Il D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 recante “Criteri di ammissibilità delle spese per i fondi SIE” e le “Linee guida per le spese ammissibili del PO FEAMP 2014-2020” adottate dall’AdG, nonché le Disposizioni Attuative parte A – Generali, le Disposizioni Attuative parte B – Specifiche della misura di riferimento, e le FAQ (che dovranno pervenire entro 15 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza prevista per la presentazione dell’istanza e della documentazione a corredo) costituiscono la base normativa e regolamentare di riferimento e a essa si rinvia per quanto non previsto nel presente Avviso. L’Amministrazione si riserva di rispondere entro 6 giorni antecedenti la scadenza del presente Avviso.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente Avviso, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente procedura di selezione.

La partecipazione al presente Avviso, che costituisce *lex specialis*, comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute e per quanto non previsto si rimanda alla normativa di riferimento dell’UE, dello Stato Italiano e alle disposizioni emanate dall’Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP2014-2020.

Il presente Avviso, e i relativi allegati, saranno pubblicati sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo – Sezione Pesca e Acquacoltura – Normativa, così come previsto dal combinato disposto degli articoli 2 e 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 e del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR).

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Eleonora Iacovoni, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica [e.iacovoni@politicheagricole.it](mailto:e.iacovoni@politicheagricole.it).

Il RUP svolgerà anche il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali e di responsabile della ricezione di eventuali ricorsi amministrativi.

Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso ivi incluse quelle relative alla gestione del progetto dovranno essere scambiate mediante l’utilizzo di Posta Elettronica Certificata e qualora rivolte all’Amministrazione dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo [pemac4@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:pemac4@pec.politicheagricole.gov.it).

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il TAR del Lazio – Roma nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n.104/2010.

## 18. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

NR	DOCUMENTI
Documentazione comune per ogni tipologia di richiedente	
1	ALLEGATO 1 – Schema di Domanda di sostegno con allegato documento di identità in corso di validità. Le domande devono essere presentate secondo le disposizioni stabilite nell’avviso pubblico
2	ALLEGATO 2 – Informazioni di base sull’impresa, nonché sulla produzione aziendale e sulle assicurazioni previste
3	ALLEGATO 3 – Modello per la richiesta di pagamento
4	Copia polizza per l’assicurazione degli stock acquicoli per gli eventi di cui al comma 1 dell’art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014 conformi ai criteri di cui al comma 4.
Documentazione occorrente qualora il richiedente sia in forma Societaria ovvero di Ente:	
5	<ul style="list-style-type: none"><li>• copia dello statuto, dell’atto costitutivo ed elenco soci</li></ul>
6	<ul style="list-style-type: none"><li>• copia dell’atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;</li></ul>
7	<ul style="list-style-type: none"><li>• delibera/atto dal quale risulta il rappresentante legale è autorizzato a richiedere ed a riscuotere il sostegno</li></ul>

8	Autodichiarazione <sup>5</sup> ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000, redatto in conformità al modello di cui all'Allegato L, attestante: Il sottoscritto ha iscritto la propria piccola o media impresa, così come definita dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, alla CCIAA di [...] dal [.../.../....] con partita IVA n. [...].
---	---

#### ALLEGATI

Allegato 1 Schema di Domanda di sostegno;

Allegato 2 Informazioni di base sull'impresa, nonché sulla produzione aziendale e sulle assicurazioni previste;

Allegato 3 – Modello per la richiesta di pagamento;

Allegato A DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA Parte B - SPECIFICHE Priorità n. 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze Misura 2.57 Assicurazione degli stock acquicoli Art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014;

Allegato B Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione;

Allegato C Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del Programma Operativo Feamp 2014-2020;

Allegato L Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

---

<sup>5</sup> Tale autodichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall'Amministrazione di riferimento ai sensi dell'art. 15 della legge 183/2011. Tale autodichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione concedente.